



TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE

R.G.V.G. n° 469/2019

La Dott.ssa Giuliana Santa Trotta in qualità di giudice designato

VISTO il piano del consumatore depositato nell'interesse di [REDACTED] in qualità di debitore consumatore;

RILEVATO che al piano è allegata la documentazione prevista dall'art 9, II comma, legge 3/2012 nonché la relazione di attestazione della fattibilità del piano redatta dal professionista nominato con funzioni di O.C.C.;

RITENUTA la competenza territoriale di questo Tribunale;

RILEVATO che è stato dimostrato lo stato di sovraindebitamento;

LETTO l'art 12, II comma, l. 3/2012;

VISTO l'art 12bis L.cit.

FISSA

L'udienza per la data **4 febbraio 2020 ore 12.00.**

DISPONE

- a) Che la proposta ed il presente decreto siano comunicati a cura del professionista nominato ex art 15 a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata a/r con avviso di ricevimento o per telefax o PEC, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'udienza;
- b) Che il piano ed il presente decreto siano pubblicati sul sito <http://www.tribunale.lagonegro.giustizia.it> a cura del medesimo professionista.

Lagonegro, 17/12/2019

Il giudice

Dott.ssa Giuliana Santa Trotta



TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO

Procedura RGV. 469/2019: sig.ra [REDACTED]
Professionista nominato a svolgere i compiti e le funzioni attribuiti agli
O.C.C. ex art. 15 c. 9 L. 3/2012 s.m.i.: dott. Ivo De Maio

RELAZIONE EX 9. C. 2 L. 3/2012

Il sottoscritto Ivo De Maio, dottore commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Sala Consilina e Consulente Tecnico del Giudice iscritto all'Albo del Tribunale di Lagonegro, con studio in Sala Consilina alla via Macchia Italiana n. 38,

premesse che

- in data 16/09/2019 è stato incaricato dal Tribunale di Lagonegro Sez. Volontaria Giurisdizione ad assumere le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi ex art. 15 comma 9 L.3/12 nella procedura di sovraindebitamento presentata dalla sig.ra [REDACTED];
- il debitore ha predisposto una Proposta di Piano del Consumatore di cui all'art. 6, comma 1, L.3/12, affinché venga redatta l'attestazione, tramite relazione particolareggiata, sulla fattibilità prevista ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis L. 3/12,

tutto ciò premesso,

alla luce delle verifiche effettuate, ritiene di essere in grado di presentare la relazione, composta di n. 16 pagine, correlata dal piano del consumatore e di n. 7 documenti allegati.

INDICE

1. Premessa – descrizione della vicenda (pag. 2);
2. Consultazione banche dati (pag. 2)
3. Audizione del debitore (pag. 3);
4. Il piano del consumatore presentato (pag. 4);
5. Relazione di attestazione (pag. 10);
 - a) Sintesi del piano del consumatore (pag. 11)
 - b) Documentazione analizzata (pag. 11)
 - c) Analisi della situazione debitoria (pag. 11)
 - d) Valutazioni (pag. 12)
 - e) Valutazione di merito – Previsioni di pagamento per gli oneri della procedura (pag. 13)
 - f) Fabbisogno finanziario del piano e l'offerta ai creditori (pag. 13)
 - g) Attuabilità del piano di risanamento e sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori - Punti di forza e di debolezza (pag. 15)
 - h) Conclusioni (pag. 16)

ALLEGATI:

- 1) Istanza del debitore
- 2) Nomina del professionista
- 3) Autorizzazione accesso banche dati
- 4) Audizione del debitore
- 5) Piano del consumatore
- 6) Documentazione presentata dal debitore
- 7) Documentazione acquisita tramite accesso banche dati
- 8) Prospetto calcolo compenso al gestore della crisi

1) Premessa – Descrizione della vicenda

In data 10 maggio 2019, l'avvocato Giuseppe Nicola Solimando, nella qualità di procuratore legale della sig.ra [REDACTED], nata a [REDACTED], residente in [REDACTED], proponeva istanza presso il Tribunale di Lagonegro, volta alla nomina del professionista ex art.15 legge 27 gennaio 2012 n.3 – Composizione della crisi e sovraindebitamento (*Allegato n. 1*).

Nell'istanza veniva rappresentato che:

- la sig.ra [REDACTED] versa in situazione di sovraindebitamento così come definita nell'art. 6 della l. 3/2012;
- la detta situazione ha determinato l'intenzione da parte della Sig.ra [REDACTED] di avvalersi delle prerogative previste dalla l. 3/2012 chiedendo che un professionista nominato dal Tribunale svolga compiti e funzioni agli organi di composizione della crisi.

Si instaura, pertanto, innanzi al Tribunale di Lagonegro, Ufficio della Volontaria Giurisdizione, il procedimento rubricato al numero 469/2019.

Lo scrivente, con provvedimento del 16/09/2019 è stato nominato dal Tribunale di Lagonegro, nella persona della dott.ssa Giuliana Santa Trotta, quale professionista incaricato per valutare l'ammissibilità alla procedura di sovraindebitamento, piano del consumatore, richiesta dalla sig.ra [REDACTED], assistita dall'avv. Giuseppe Nicola Solimando del Foro di Lagonegro (*Allegato n. 2*).

2) Consultazione banche dati

In data 24 settembre 2019 lo scrivente otteneva autorizzazione da parte del Giudice dott.ssa Giuliana Santa Trotta affinché il professionista nominato potesse accedere a dati e notizie pubbliche e private ai fini del compito da svolgere (*Allegato n. 3*).

Lo scrivente ha preso visione della domanda introduttiva e della proposta di piano del consumatore presentata dalla sig.ra [REDACTED], assistita dall'avv. Giuseppe Nicola Solimando.

Sono state eseguite ricerche presso le banche dati pubbliche ed è stato sottoposto un questionario alla sig.ra [REDACTED] in cui ha dovuto dichiarare l'esistenza o meno di contratti di conto corrente, di carte di credito, titoli, mutui, finanziamenti, ecc...negli ultimi cinque anni.

Sono stati consultati i dati disponibili nelle banche dati pubbliche:

- Centrale allarme interbancaria;
- Centrale rischi della Banca d'Italia;
- Centrale rischi finanziari;
- Accesso per verifica posizione fiscale/previdenziale debitoria;
- Accesso anagrafe rapporti finanziari;

È stata inoltre esaminata la documentazione presentata dalla sig.ra [REDACTED]:

- 1) Documento identità sig. [REDACTED]
- 2) Mod. CUD anno 2019
- 3) Comunicazione INPS del 02/05/2019
- 4) Estratto conto
- 5) Stato di famiglia
- 6) Contratto finanziamento con Banca popolare di Bari S.p.a. del 17/05/2006
- 7) Contratto cessione del quinto con la Pitagora del 2016
- 8) Copia atto di precetto di € 25.087,53 del 03/11/2009
- 9) Copia atto di precetto di € 3.653,39 del 03/11/2009
- 10) Copia atto di pignoramento immobiliare del 07/04/2010
- 11) Copia ordinanza di vendita del 17/09/2019 E.I. N. 28/2010 Tribunale di Lagonegro.

3) Audizione del debitore

Lo scrivente convocava la sig.ra [REDACTED] per il giorno 16/10/2019.

La sig.ra [REDACTED] accompagnata dall'Avvocato Giuseppe Nicola Solimando si è presentata regolarmente all'incontro come da convocazione (*Allegato n. 4*).

4) Il piano del consumatore presentato

In data 02 dicembre 2019 veniva inviato sulla pec del sottoscritto (*Allegato n. 5*) il Piano del Consumatore che si riporta integralmente qui di seguito per importanza ed esaustività espositiva:

TRIBUNALE DI LAGONEGRO-Sez. Fallimentare
PIANO DEL CONSUMATORE
AI SENSI DELL'ART.7, COMMA 1, LEGGE N.3/2012

La signora [REDACTED], nata a [REDACTED],
[REDACTED], elettivamente domiciliata in Moliterno, alla via Roma n. 54 presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Nicola Solimando (SLMGPP64E09C199Q) che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al presente atto (per comunicazioni fax 097564865-pec solimando.giuseppe@certavvocatilag.it),

PREMESSO CHE

- 1) sussiste, nella fattispecie in esame, il requisito di cui all'art. 6, comma 1, L.3/12, essendo l'istante "Consumatore" pertanto non soggetto né assoggettabile ad altre procedure concorsuali e vigenti, previste dall'art. 1 R.D., 16 marzo 1942, n. 267;
- 2) sussiste altresì, come verrà ampiamente esposto nel prosieguo del presente ricorso, il requisito oggettivo di cui all'art. 6, comma 2, lettera a) L.3/12, in quanto la ricorrente, si trova in una situazione di sovraindebitamento, intesa quale situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile che, di fatto, non rende possibile al medesimo adempiere alle obbligazioni stesse, secondo le scadenze originariamente pattuite;
- 3) in ogni caso, l'art. 7, comma 1 bis, L. 3/12, prevede espressamente che "Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del Tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1";
- 4) la ricorrente non ha fatto ricorso, nei cinque anni antecedenti la presente domanda, ad alcuno dei procedimenti di cui alla L. 3/12 né ha subito uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della medesima legge;
- 5) la ricorrente medesima ha inoltre, sempre conformemente al ridetto dettato normativo, presentato istanza ai sensi dell'art. 15, comma 9 della citata L. 3/12, al fine di ottenere la nomina di professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi, così da poter usufruire delle procedure previste dalla summenzionata normativa;
- 6) all'esito di tale istanza, (RG 469/2019), il Giudice ha nominato in data 16/09/2019 quale Organismo di Composizione della Crisi il Dott. Ivo De Maio, che ha accettato l'incarico conferito;
- 7) la ricorrente ha quindi chiesto al suddetto Professionista la redazione della relazione particolareggiata, ai sensi dell'art 9 comma 3 bis, L.3/12, contenente:

- a) l'indicazione delle cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del ricorrente negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Tutto ciò premesso l'istante

CHIEDE

di essere ammessa alla procedura "piano del consumatore" a norma degli articoli 9 e s.s. della L. 3/12, secondo la proposta di cui al prosieguo del presente atto, a cui seguirà la relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi, dott. Ivo De Maio.

In particolare, al fine di dare al Giudicante una visione complessiva della vicenda che occupa, si espone quanto in appresso.

SITUAZIONE DEBITORIA

L'ammontare dei debiti complessivi maturati alla data del deposito del presente ricorso è pari a circa € 36.972,92 oltre spese di giustizia come meglio dettagliati di seguito:

1) € 25.087,53 in virtù di atto di precetto del 03/11/2009 notificato ad istanza della Banca Popolare di Bari S.p.a.;

2) € 3.653,39, in virtù di altro atto di precetto del 03/11/2009, notificato ad istanza della Banca Popolare di Bari S.p.a.;

3) € 8.232,00, quale residuo debito di un finanziamento di originari € 11.740,00 chiesto ed ottenuto dalla Pitagora S.p.a. e pagato mensilmente con rate di € 98,00, trattenute direttamente dalla pensione mensile.

La debitoria indicata sub. 1) e sub. 2) trae origine, quanto ad € 25.087,53 da un decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Lagonegro per la somma di € 19.106,36, rinveniente da un contratto di finanziamento dell'importo di € 20.000,00, chiesto dalla figlia della ricorrente, [REDACTED], alla Banca Popolare di Bari S.p.a-Filiale di [REDACTED], garantito dalla fideiussione della ricorrente stessa. Quanto ad € 3.653,39, rinveniente da un altro decreto ingiuntivo reso dal Giudice di Pace di Chiaromonte per uno scoperto di c/c di € 2.423,53, intrattenuto da [REDACTED] presso la [REDACTED] della Banca Popolare di Bari, garantito dalla fideiussione di [REDACTED].

Per la debitoria con la Banca Popolare di Bari S.p.a. pende procedura esecutiva immobiliare iscritta innanzi a questo Tribunale al n. 28/2010 R.G.es.. Il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 17/09/2019 ha delegato il custode, avv. Sergio Garofalo, alle operazioni di vendita.

L'esposizione sopra riportata mette in mostra il forte squilibrio tra le obbligazioni contratte e la capacità economica della ricorrente con una pensione mensile di circa € 1.000,00.

La sig.ra [REDACTED] comunque manifesta la volontà di provvedere al pagamento di tutti i suoi debiti, contratti per aiutare la figlia, [REDACTED], in un'attività commerciale presto andata male e chiede preliminarmente volersi disporre la moratoria di un anno dall'omologa (art. 8 c.4), per poter provvedere prima di tutto al pagamento delle spese di giustizia (dei tecnici e dei legali), per poi riprendere il pagamento a Pitagora S.p.a ed iniziare a pagare le rate, limitatamente alle proprie disponibilità, per far fronte al pagamento della debitoria contratta con la Banca Popolare di Bari S.p.a., nella qualità di fideiussore della figlia [REDACTED].

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il patrimonio del debitore è costituito da:

- 1) Immobile civile abitazione in [REDACTED], in catasto al fol. n. [REDACTED], sub. 1, A4, consistenza catastale 4,5 vani e fol. [REDACTED], part. [REDACTED], sub. 2, A4, vani 1,5
- 2) Pensione di circa 1.000,00 euro mensili.

L'esponente non ha disponibilità liquide.

ESISTENZA DI PROCEDURE O ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

La ricorrente fa rilevare che:

- nessun atto di disposizione nella sfera patrimoniale del debitore è stato posto in essere e che tali atti siano stati impugnati dai creditori;
- in danno del ricorrente presso questo Tribunale pende procedura esecutiva immobiliare n. 28/2010 R.G.E.S, sull'immobile di proprietà della ricorrente ad istanza della Banca Popolare di Bari S.p.a. in conseguenza della fideiussione personale prestata e sopra meglio descritta. L'importo precettato dal creditore procedente, Banca Popolare di Bari S.p.a. è, come sopra esposto pari ad € 28.740,92 (€ 25087,53 + € 3653,39).

Nella predetta procedura esecutiva, all'attualità, non risultano intervenuti altri creditori.

MERITEVOLEZZA DELL'ISTANTE

In ordine al requisito della c.d. meritevolezza, richiesto dalla legge ai fini della omologazione del Piano del Consumatore e, segnatamente, circa l'ulteriore controllo attribuito al Giudice che "quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano" ai sensi dell'articolo 12 bis l.3/12, si rileva quanto in appresso.

Dalla narrativa del presente ricorso e dalla documentazione prodotta, emerge chiaramente come il sovraindebitamento sia stato determinato dalla fideiussione prestata alla figlia [REDACTED] che aveva chiesto il finanziamento alla Banca Popolare di Bari S.p.a. per l'inizio di un'attività commerciale che ben presto, però, non ha avuto i risultati sperati tanto che è cessata dopo poco tempo.

Si ritiene, pertanto, sussistente il requisito della meritevolezza in capo alla ricorrente.

PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

Considerato tutto quanto sopra esposto, il ricorrente intende proporre ai propri creditori un "piano del consumatore" a norma degli articoli 7 e s.s. della L. 3/2012, secondo le seguenti scadenze e modalità.

In particolare, la proposta di Piano del Consumatore prevede il pagamento **attraverso rate mensili derivante dal proprio reddito da pensione.**

• PRIMA FASE E PRIMO ANNO:

- 1) La sospensione del pagamento a Pitagora S.p.a mediante la trattenuta di € 98,00 mensili dalla pensione in modo che la stessa ritorni alla cifra originaria di circa euro 1.000,00, al netto delle trattenute di legge;
- 2) Destinare la somma di circa euro 750,00 (degli originari 1.000,00 mensili) per il dignitoso sostentamento personale. La fase programmata prevede, con rate di circa € 250,00 mensili, il pagamento delle spese di giustizia e precisamente il consulente facente funzioni di organismo di composizione della crisi e le spese legali.

• SECONDA FASE E SECONDO ANNO:

Terminato il pagamento dei crediti di cui sopra, destinare

- 1) la somma di euro 208,33 mensili per il pagamento della somma di € 20.000,00 per il debito con la Banca Popolare di Bari S.p.A.
- 2) La somma di euro 85,75 al soddisfacimento del debito residuo pari a € 8.232,00 con Pitagora S.p.A.

Il tutto per un totale di **€ 294,98** come dettagliato nella tabella seguente:

CREDITORE	DEBITO RESIDUO	RATA	MESI	DEBITO ESTINTO
Banca Popolare di Bari	€ 28.740,92	€ 208,33	96	€ 20.000,00 69,59%
Pitagora Finanziamenti	€ 8.232,00 Al 31/10/2019	€ 85,75	96	€ 8.232,00 100%
Tot. Euro	€ 36.972,92	€ 294,98		€ 28.232,00

Riepilogando:

- Quanto ad euro 250,00 previsti nella prima fase, verranno destinati alla completa soddisfazione delle spese di giustizia, consulente facente funzioni di organismo di composizione della crisi, consulente legale, entro un anno dalla omologa del piano. Tali crediti si dettano qui di seguito nella remunerazione:

- 1) spese di giustizia per circa euro € 2.000,00 di oneri e spese al Dott. Ivo De Maio, Organismo di Composizione della Crisi (oppure l'importo che l'ill.mo Giudice vorrà liquidare);
- 2) Per circa euro 1.000,00 comprensivi di oneri e spese, difensore e consulente di parte che ha seguito la redazione del presente piano e le attività connesse allo stesso;

Nella seconda fase, la posizione debitoria verrà estinta secondo le modalità ed i tempi esposti nella tabella sopra indicata.

SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA

Si rimanda alle considerazioni espresse dal consulente facente funzioni di organismo di composizione della crisi, rimarcando che i redditi futuri messi a disposizione della procedura provengono da reddito da pensione.

ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Premesso che l'unico bene già oggetto di procedura esecutiva immobiliare ed è l'unico immobile in possesso della ricorrente quale abitazione ed essendo intenzione della ricorrente saldare e definire la propria posizione debitoria, si chiede la sospensione della procedura esecutiva pendente innanzi a questo Tribunale al n. 28/2010 R.G.Es..

ALTRE CONSIDERAZIONI

Al fine di validare l'adeguatezza del piano proposto si dichiara che non sono presenti crediti impignorabili e che tra i debiti aventi natura fiscale non sono presenti debiti per IVA o ritenute d'acconto.

Tutto ciò essenzialmente premesso e considerato, [REDACTED], come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata

RICORRE

All'On.le Tribunale di Lagonegro affinché:

ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla L. 3/2012, svolte comunque le formalità di rito, Voglia ammettere la sig.ra [REDACTED], alla procedura di piano del consumatore e conseguentemente fissi con decreto l'udienza ex art. 10 comma 1 L. 3/12 e disponga, ex multis, oltre alla comunicazione della proposta allegata e del pedissequo decreto, che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori.

Disponga altresì la **sospensione della procedura esecutiva immobiliare** iscritta innanzi al Tribunale di Lagonegro al n. 28/2010 R.G.es..

Dichiari, infine, la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali, nonché la **sospensione delle trattenute sulla pensione** per il pagamento del finanziamento di Pitagora S.p.a., per la quale si chiede la moratoria di un anno utile al pagamento dei crediti come specificato in precedenza.

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di piano, entro il termine di cui all'art. 9 comma 3-ter L.3/12, che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere.

In allegato:

- 1) Documento identità sig. [REDACTED]
- 2) Mod. CUD
- 3) Estratto conto libretto di deposito POSTE del 05/11/2019
- 4) Comunicazione INPS
- 5) Stato di famiglia del 14/11/2019
- 6) Contratto finanziamento con Banca popolare di Bari S.p.a.
- 7) Contratto cessione del quinto con la Pitagora
- 7) Copia atto di precetto di € 25.087,53
- 8) Copia atto di precetto di € 3.653,39
- 9) Copia atto di pignoramento immobiliare;
- 10) Copia ordinanza di vendita.

Il presente procedimento sconta un contributo unificato di € 98,00.

Moliterno-Lagonegro, 02 dicembre 2019

avv. Giuseppe Nicola Solimando

5) RELAZIONE DI ATTESTAZIONE DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI EX ARTT. 9 COMMA 2 E 15 COMMA 6 LEGGE N. 3/2012

Il sottoscritto Dott. Ivo De Maio,

premesse:

- che la Legge del 27 gennaio 2012, n. 3, consente al debitore di presentare al Tribunale competente un piano del consumatore per la ristrutturazione dei debiti;
- che la sig.ra [REDACTED], nata a Montalbano Ionico - [REDACTED] [REDACTED] ha proposto un “piano del consumatore” (ex art. 12-bis, co.1 e 2, legge n.3/2012) al fine di soddisfare i creditori;
- che i debiti complessivi secondo il piano presentato e la documentazione probante ammontano a Euro 36.972,92;
- che la sig.ra [REDACTED], pensionata, percepisce un reddito mensile netto pari a circa € 1.000,00;
 - che la Sig.ra [REDACTED] ha prestato garanzie per debiti contratti dalla figlia, [REDACTED] [REDACTED] con la Banca Popolare di Bari;
 - che in base alle informazioni rese dalla debitrice risultano i seguenti creditori:
 - 1) Banca Popolare di Bari per € 25.087,53, come da atto di precetto del 03/11/2009 a fronte di MUTUO CHIROGRAFARIO di € 20.000,00 del 17/05/2006 (finanziamento convenzione COFIDI BASILICATA) - debito derivante da fideiussione.
 - 2) Banca Popolare di Bari per € 3.653,39 come da atto di precetto del 03/11/2009 a fronte di scoperto su C/C di € 2.423,53 – debito derivante da fideiussione.
 - 3) PITAGORA S.p.A. € 8.232,00 quale residuo di finanziamento del 2016 di originari € 11.740,00 (cessione del quinto della pensione);
 - che tutti i debiti sopraesposti sono stati così dichiarati dalla debitrice;
 - che il piano del consumatore presentato allo scrivente il 02 dicembre 2019 prevede il pagamento dei crediti nelle seguenti misure e tempistiche:
 - 1) 100% delle spese di giustizia, dei consulenti, nell’arco temporale dei 12 mesi dall’omologa;
 - 2) In merito al credito della Banca Popolare di Bari a cui la sig.ra De Paolo ha prestato fideiussione a favore della figlia, [REDACTED], si prevede il pagamento della somma di € 20.000,00, pari al 69,59% del totale a mezzo 96 rate di € 208,33;
 - 3) 100% dei crediti con la Pitagora S.p.A., in 96 rate mensili pari ad € 85,75,

tutto ciò premesso

ESPONE LA SEGUENTE

RELAZIONE

a) Sintesi del piano del consumatore

La debitrice ha sviluppato il piano del consumatore nel rispetto delle indicazioni offerte dal professionista nominato.

La proposta di Piano del Consumatore prevede il pagamento dei debiti nella misura ivi prevista a mezzo **versamento di una quota mensile del proprio reddito derivante da pensione.**

Tale quota sarà pari a: circa € 250,00 per i primi dodici mesi dalla data di omologa; circa € 295,00 mensili per i seguenti 96 mesi.

b) Documentazione analizzata

1 - Presentata dall'istante (Allegato n. 6)

- Documento identità sig. ██████████
- Mod. CUD anno 2019
- Comunicazione INPS del 02/05/2019
- Estratto conto libretto di deposito POSTE del 05/11/2019
- Stato di famiglia
- Contratto finanziamento con Banca popolare di Bari S.p.a. del 17/05/2006
- Contratto cessione del quinto con la Pitagora del 2016
- Copia atto di precetto di € 25.087,53 del 03/11/2009
- Copia atto di precetto di € 3.653,39 del 03/11/2009
- Copia atto di pignoramento immobiliare del 07/04/2010
- Copia ordinanza di vendita del 17/09/2019 E.I. N. 28/2010 Tribunale di Lagonegro.

2 - Acquisita tramite accesso banche dati (Allegato n. 7):

- Estratti ruolo Agenzia delle Entrate Riscossione;
- Centrale allarme interbancaria;
- Centrale rischi della Banca d'Italia;
- Centrale rischi finanziari;
- Verifica posizione fiscale/previdenziale debitoria;
- Accesso anagrafe rapporti finanziari.

Tale documentazione risulta idonea, sufficiente e rispondente alla presentazione della proposta.

c) Analisi della situazione debitoria

L'analisi della situazione debitoria della sig.ra ██████████ esplicita un indebitamento derivato dal soddisfacimento di bisogni primari del consumatore per quanto riguarda la cessione del quinto della pensione e da debiti contratti in relazione alla fideiussione per aiutare finanziariamente la figlia, ██████████.

La debitrice ha rappresentato di aver prestato fideiussione, al fine di permettere alla figlia di intraprendere un'attività commerciale adibita a PUB. L'impossibilità di far fronte alle proprie obbligazioni da parte della figlia è derivata dalla chiusura dell'attività.

d) Valutazioni

Preliminarmente, al fine di poter porre in essere un piano del consumatore idoneo a contemperare l'esigenza della ricorrente e ad una vita dignitosa, e l'interesse dei creditori di ottenere quanto agli stessi spettante, l'esperto designato ricorre al calcolo della soglia di povertà assoluta così come proiettato dall'Istat il quale rappresenta il valore monetario a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base al numero dei componenti del nucleo familiare e classe di età, ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza.

In base ai valori inseriti: n. 1 componenti nucleo familiare, per classe di età superiore ai 75 anni, che vive nel Mezzogiorno con meno di € 50.000,00, il calcolo ha prodotto una soglia di povertà assoluta nel 2018, ultima annualità rilevata, pari ad € 630,06, mensili.

Mettendo a confronto il dato ricavato dalla soglia di povertà, la capacità economica della debitrice, l'età della stessa, risultano tre valori assolutamente incompatibili tra di loro.

La sig.ra [REDACTED], da quanto emerso anche dai colloqui intrattenuti con la stessa e con il legale, pur di riacquistare la propria serenità annullando l'incubo che le possa essere sottratta l'abitazione in cui vive, propone un piano del consumatore che le permetta di risolvere la situazione pur vivendo ai limiti della soglia di povertà.

Da far presente che la sig.ra [REDACTED] è anche invalida civile: da quanto si apprende dalla comunicazione INPS, emerge che dei circa 1.000,00 di pensione, circa € 370,00 sono rappresentati dall'assegno riconosciuto quale invalida civile.

Bisogna tenere conto che, ai fini della valutazione della meritevolezza volta all'accesso alla procedura, va necessariamente esaminato il comportamento del debitore rispetto alle ragioni sottese all'assunzione del debito.

Nel caso di specie, dall'analisi della documentazione prodotta, si evince chiaramente che i debiti sono stati assunti nell'interesse della famiglia; in particolare, dal desiderio di assicurare un futuro alla figlia, concedendo fideiussione affinché la stessa potesse intraprendere l'attività commerciale; del resto anche il finanziamento con cessione del quinto della pensione è servito per far fronte ad ulteriori necessità sempre delle figlia, [REDACTED] (rata comunque regolarmente onorata tramite la cessione del quinto della pensione).

Ad ogni buon conto, a giustificazione dell'evidente sovraindebitamento della sig.ra [REDACTED], gioca la circostanza che la stessa, all'atto della concessione della fideiussione per i finanziamenti concessi alla figlia [REDACTED], non poteva preventivare che l'attività potesse andare male: ogni genitore fa di tutto per i figli e spera sempre nei loro successi.

La sig.ra [REDACTED], inoltre, sempre speranzosa in un futuro tranquillo per la figlia, ha contratto nell'anno 2016 un finanziamento con cessione del quinto della pensione sempre nel suo interesse.

In sintesi, la sig.ra [REDACTED] ha prestato fideiussione alla figlia [REDACTED] non potendo immaginare di ritrovarsi, all'età di 77 anni, invalida civile, in tale situazione, con la propria abitazione sottoposta ad esecuzione immobiliare e con la pensione decurtata del finanziamento contratto nell'esclusivo interesse della propria figlia.

Si può dunque affermare che l'istante si è trovata in uno stato di "inconsapevole" indebitamento.

Del resto, nella sua vita la signora [REDACTED] ha sempre onorato i debiti personali contratti, a titolo esemplificativo, il mutuo ipotecario del 17/01/2003, contratto con la BNL, all'epoca in cui il marito era in vita, che è stato interamente onorato ed ogni rata è stata tempestivamente pagata fino all'estinzione (31/12/2017).

Alla luce di tutte le superiori considerazioni, si ritiene sussistente il requisito della meritevolezza in capo alla ricorrente.

e) Valutazioni di merito – Previsioni di pagamento per gli oneri della procedura

Si evidenzia che, secondo il piano, i compensi professionali di assistenza nella procedura di cui alla legge 27/1/2012 numero 3, citata, saranno assunti dalla sig.ra [REDACTED] e dalla stessa pagati in prededuzione, a mezzo rate. Allo stesso modo verranno pagati gli altri professionisti che hanno assistito la stessa con precedenza per le spese di giustizia, il tutto nei dodici mesi successivi all'omologa.

Il piano presentato prevede la quantificazione degli oneri della procedura quantificati in complessivi circa € 3.000,00. In merito all'onorario previsto per gestore della crisi dall'art. 16 del D.M. 202/2014, lo stesso è pari ad € 2.529,96 (comprensivo delle spese anticipate dal sottoscritto). In ogni caso ci si rimette a quanto l'ill.mo Giudice riterrà opportuno liquidare (*Allegato n. 8*).

Il piano prevede, che tutti i creditori in prededuzione verranno pagati entro un anno a partire dall'omologa mediante quota parte di circa € 250,00 della pensione della sig.ra [REDACTED]. Tenendo conto dell'onorario calcolato per il sottoscritto in base all'art. 16 del D. M. 202/2014 e quanto previsto per il legale, avv. Solimando (€ 1.000,00), l'importo totale risulterebbe pari ad € 3.529,96; pertanto la rata per i primi 12 mesi è pari ad € 294,16 e non € 250,00 come previsto nel piano presentato.

f) Fabbisogno finanziario del piano e l'offerta ai creditori

Il fabbisogno finanziario per i primi 12 mesi dall'omologa è pari a complessivi € 3.529,96 suddivisi in rate mensili di € 294,16, necessario per il pagamento delle spese di giustizia e dei consulenti.

Precisamente:

- Prioritariamente e fino a concorrenza delle spese di giustizia pari ad € 2.529,96 comprensivi di oneri e spese al Dott. Ivo De Maio, consulente facente funzioni di Organismo di Composizione della Crisi;

- € 1.000,00 comprensivi di oneri e spese, al difensore e consulente di parte che ha seguito la redazione del piano e le attività connesse allo stesso, ivi compresa la raccolta e lo studio della documentazione necessaria all'elaborazione dello stesso.

Successivamente, a partire dal tredicesimo mese dall'omologa, come proposto dalla sig.ra [REDACTED], sono previsti i seguenti pagamenti in n. 96 rate di € 294,98 mediante le seguenti previsioni:

- pagamento del creditore Banca Popolare di Bari per il 69,59% di quanto risultante dagli atti di precetto, con sospensione della procedura esecutiva pendente davanti al Tribunale di Lagonegro ed iscritta al n. RG ES. IMM. 28/2010.

In merito alla procedura suddetta, si fa presente che il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 17/09/2019 ha designato l'avv. Sergio Garofalo, quale professionista delegato alle operazioni di vendita.

- pagamento del 100% della Pitagora Finanziamenti, per la quale la sig.ra [REDACTED] è in regola con i pagamenti rateali. La stessa chiede la mera sospensione del pagamento per la durata di un anno delle rate residue, con allungamento di fatto della scadenza del finanziamento. Dunque, in caso di omologa, le rate previste dal piano di ammortamento resteranno sospese per dodici mesi ed il piano di pagamento si allungherà per pari periodo.

Il tutto come riportato nella tabella seguente:

Tabella riepilogativa

Prima Fase (primi dodici mesi dall'omologa)	DEBITO	RATA MENSILE	DEBITO RESIDUO
Spese di giustizia, legali e competenze gestore della crisi	€ 3.529,96		
TOTALE	€ 3.529,96 (A)	€ 294,16 Totale rata mensile primi 12 mesi	€ 0,00
Seconda Fase (dal tredicesimo mese dall'omologa per 8 anni)	DEBITO	RATA MENSILE	DEBITO RESIDUO
Banca Popolare di Bari	€ 28.740,92	€ 208,33	€ 8.740,92
Pitagora finanziamenti	€ 8.232,00*	€ 85,75	0,00
TOTALE	€ 36.972,92 (B)	€ 294,98 Totale rata mensile dal 13° mese per 8 anni	
Totale situazione debitoria (A) + (B) = €40.502,88			

* Situazione al 31 ottobre 2019

g) Attuabilità del piano di risanamento e sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori- Punti di forza e di debolezza.

Secondo il debitore, il piano può ragionevolmente essere realizzato e ad oggi, sembra rappresentare la migliore proposta formulabile dal debitore.

Preliminarmente è opportuno formulare talune considerazioni sulla finalità del presente procedimento.

Con la legge n.3/2012, il legislatore, ha inteso a colmare un vuoto normativo durato decenni, offrendo al debitore una nuova “chances” per vivere in modo dignitoso e poter “voltare pagina”.

Il concetto sopra riportato non è cosa di poco conto, se applicato alla procedura in corso, considerando che la debitrice, ammettendo dinanzi allo Stato, di voler ottemperare alle proprie obbligazioni, si impegna a corrispondere l'onere sostenibile in più anni, chiedendo una dilazione di pagamento per il finanziamento con la Pitagora S.p.A. e un piccolo abbattimento percentuale relativo al debito con la Banca Popolare di Bari sulla base delle proprie capacità di reddito.

È noto che il “Piano del consumatore”, non prevede l'esplicito voto dei creditori sulla proposta del debitore; è per questo che si impongono al Giudice e all'attestatore particolari cautele volte a tutelare i creditori che dovranno necessariamente “subire” una decisione giudiziale a prescindere dal proprio giudizio, ferma restando l'opposizione alla omologa del piano.

Nel caso di specie, il piano presentato dalla sig.ra [REDACTED] non prevede una eccessiva falcidia dei debiti contratti, tra l'altro a titolo di fideiussore della figlia, infatti, nello stesso è previsto il pagamento quasi totale dei debiti chirografari con la Banca Popolare di Bari e una dilazione di un anno del finanziamento con la Pitagora S.p.A.

Ne deriva che anche il tempo richiesto per l'adempimento (96 mesi dalla omologa) appare plausibile e congruo rispetto alle possibilità di pagamento del debitore – garantito dal flusso finanziario certo della propria pensione - ed alle sue aspettative di vita, pertanto, appare meritevole di accoglimento.

Lo scrivente, per quanto sopra illustrato, sulla base della documentazione consegnata dalla ricorrente, di quella ulteriormente acquisita e di quanto da stessa dichiarato, evidenzia che alla data di redazione dell'elaborato non è al corrente circa la presenza di altre situazioni debitorie riconducibili alla sig.ra [REDACTED]. Anche l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha comunicato che non ci sono pendenze a nome della sig.ra [REDACTED].

In merito poi all'analisi dell'elenco dei rapporti finanziari richiesto all'Agenzia delle Entrate, si evidenzia che in tale elenco (rapporti di conto corrente, finanziamenti, etc...) anche le posizioni estinte risultano avere una data di inizio ma non una data di fine per cui, nel verbale di audizione sono state chieste delucidazioni alla sig.ra [REDACTED] che ha sostenuto che l'unico rapporto bancario è rappresentato da un libretto di deposito a risparmio con le POSTE per il quale allega estratto conto da cui emerge che non c'è giacenza; ciò che percepisce come pensione è prelevato per far fronte alle spese quotidiane. In merito ai rapporti con la BNL, la carta di debito fu rilasciata a seguito di un mutuo ormai estinto e la carta non è utilizzata e sarà estinta.

h) Conclusioni


Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, lo scrivente ritiene che il piano del consumatore così come predisposto (ad eccezion fatta per il ricalcolo della rata prevista nei primi dodici mesi dall'omologa per il pagamento delle spese di giustizia, legali e competenze gestore della crisi che da € 250,00 passa ad € 294,16), pur con l'alea preordinata che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attuabile. Si ritiene sussistere altresì il requisito della meritevolezza del debitore. Inoltre il piano presentato appare idoneo a contemperare l'esigenza di una vita serena della debitrice, con la legittima aspettativa dei creditori, che verrebbero soddisfatti in misura ragionevole. Del resto l'unica falcidia dei crediti è stata prevista per quelli spettanti alla Banca Popolare di Bari, che si ribadisce agisce nei confronti dell'odierna ricorrente a titolo di garante, non avendo concesso alla debitrice alcun diretto finanziamento. Inoltre, lo stesso istituto potrebbe pur sempre agire per il residuo nei confronti della debitrice principale a cui la banca ha ritenuto opportuno elargire linee di credito, nella piena libertà commerciale, avendo considerato il merito del credito della stessa ed assumendosene dunque il normale rischio imprenditoriale specifico per l'attività bancaria.

La rata, così come più volte descritta, è stata modulata in modo tale da permettere sia alla ricorrente di acquisire uno stile di vita dignitoso sia di soddisfare le pretese dei suoi creditori.

Per i motivi anzidetti il piano è degno di asseverazione.

Con deferenti ossequi.

Sala Consilina/Lagonegro, 09 dicembre 2019

Gestore della Crisi

Dott. Ivo De Maio

Ivo De Maio

Dottore Commercialista - Revisore Legale dei Conti
Via Macchia Italiana, 38
84036 SALA CONSILINA (SA)
Tel. 3495520914 Fax 097523444
e-mail ivodemaio@katamail.com
pec ivodemaio@ordine.commercialistisala.it